

COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 Del 10.06.2024	Oggetto: Infrastruttura elettrica in loc. Le Forna; Dichiarazione pubblica utilità e acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001
---------------------------------------	---

L'anno duemila ventiquattro il giorno dieci del mese di maggio alle ore 15:24, nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in seduta Ordinaria.

Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO		PRESENTI	
		Si	No
Sindaco	Ambrosino Francesco	X	
Consiglieri	Mazzella Giuseppe		X
	Sandolo Maria Claudia	X	
	Feola Giuseppe		X
	D'Amico Danilo	X	
	Scarogni Umberto		X
	Aversano Giuseppina	X	
	De Luca Mariano	X	
	De Martino Silverio	X	
	Porzio Pompeo		X
	Pilato Anna		X
	Aversano Michele		X
	Vitiello Lucia Anna	X	
	Totale Presenti		7

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

- Alle ore 15.58 esce il C.C. Giuseppe Feola, si procede nuovamente all'appello per la verifica del numero legale con il seguente esito:
C.C. Presenti 7 (Ambrosino, Sandolo, D'Amico, Aversano G., De Luca, De Martino, Vitiello)
C.C. Assenti 6 (Mazzella, Feola, Scarogni, Porzio, Aversano M, Pilato)
Permane il numero legale per la validità della seduta.
- Il Sindaco introduce il punto all'O.D.G. trattasi di una Cabina Elettrica c.d. "Aprea" di proprietà della S.E.P. che fornisce energia per l'intera zona di Le Forna – Calacaparra servendo all'incirca oltre 300 utenze (circa il 10% dell'intera rete dell'isola di Ponza). Sussiste un contenzioso con un privato in quanto parte della cabina è collocata in prossimità dell'area di sua proprietà. Si tratta di un manufatto indispensabile ed essenziale ai fini della pubblica utilità.
- Non si registrano ulteriori interventi e successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con concessione edilizia n. 38 del 22/08/1980 è stata rilasciata alla S.E.P. s.p.a., in quanto concessionaria del servizio pubblico di produzione e distribuzione dell'energia elettrica nell'isola di Ponza, l'autorizzazione alla realizzazione, tra altro, di una cabina elettrica di trasformazione per la fornitura di energia elettrica alle località di Calacaparra e Le Forna del Comune di Ponza;
- la realizzazione della cabina è prevista ed autorizzata su un'area individuata in Catasto terreni del Comune di Ponza al F. 5 part. 774;
- con provvedimento del 18/06/1991 viene autorizzata la proroga della concessione edilizia n. 38/80;
- la realizzazione della struttura viene terminata in data 22/04/1992 come da comunicazione effettuata alla Prefettura di Latina in pari data;

Acclarato che:

- nel corso del 2018 a seguito di un procedimento ricognitivo, attivato su atto di diffida pervenuto a cura della Soc. Pontia Nova, la quale, qualificandosi come effettivo proprietario del terreno su cui è stata edificata la cabina elettrica, ne chiede la rimozione, viene accertato che quest'ultima è stata realizzata su un'area non effettivamente corrispondente a quanto stabilito dal permesso di costruire 38/1980, successivamente rinnovato nel 1991;
- veniva altresì accertato che la realizzazione della cabina elettrica è avvenuta sulla particella 808 dello stesso foglio 5 del Catasto Terreni del Comune di Ponza, in parte relitto stradale di proprietà comunale, in parte di proprietà della Soc. "Pontia Nova";
- a seguito degli accertamenti di cui innanzi e di avvio di procedimento ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art 7 della legge 241/1990 e s.m.i. è stata emessa l'ordinanza di demolizione n. 90 del 13/12/2018, contenente intimazione alla demolizione del manufatto in questione ed al ripristino dello stato dei luoghi, in quanto la realizzazione è avvenuta su area diversa da quella assentita e pertanto l'immobile è da considerarsi in totale difformità dal titolo rilasciato e quindi illegittimo dal punto di vista edilizio;
- avverso tale provvedimento allo stato non risultano emessi atti di sospensione dell'efficacia;
- in data 02/01/2020 veniva emesso verbale di constatazione, da parte della Polizia Municipale del Comune di Ponza, della inadempienza all'ordine di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi;

Valutato che:

- come confermato anche da costante giurisprudenza, le attrezzature e gli impianti relativi alla rete elettrica costituiscono opere di interesse generale, sono funzionali allo svolgimento di un pubblico

servizio, e quindi per il solo fatto di concorrere all'esercizio del servizio elettrico recano in sé le caratteristiche dell'opera di pubblico interesse;

- La presenza di una cabina elettrica nella zona in questione assume carattere di primaria rilevanza ai fini della distribuzione dell'energia alle località di Calacaparra e Le Forna, pertanto, in caso di attuazione di quanto previsto dall'ordinanza n. 90 del 13/12/2018, sarebbe in ogni caso indispensabile procedere alla realizzazione di una nuova infrastruttura, che peraltro, per motivazioni logistiche ed infrastrutturali, non potrebbe che avvenire ad una breve distanza rispetto all'attuale posizione;

Preso atto inoltre che:

- in ragione del preminente interesse pubblico sotteso alla realizzazione di impianti di distribuzione dell'energia elettrica, sono state emanate disposizioni recanti semplificazioni procedurali per la realizzazione di tali infrastrutture e con Decreto 20 ottobre 2022 del Ministero della transizione ecologica sono state approvate le "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione";
- il decreto di cui innanzi al punto 3 (Denuncia inizio lavori DIL) stabilisce che *"sono realizzabili mediante denuncia di inizio lavori (DIL) i seguenti interventi, comprese le relative opere indispensabili alla costruzione ed esercizio degli interventi stessi:*
 - ...omissis
 - d) la realizzazione delle opere indispensabili alle reti di cui alle precedenti lettere a) , b) e c) , ivi comprese le cabine elettriche;
 - ...omissis".

Considerato che l'azione amministrativa deve essere sempre improntata ai principi di economicità, efficacia, imparzialità e pubblicità, così come stabilito dall'art. 1 della 241/90 e s.m.i.;

Alla luce di quanto sopra ed in considerazione del fatto che la struttura in questione:

- pur essendo stata realizzata da una Soc. concessionaria ministeriale del servizio pubblico e di pubblico interesse di produzione e distribuzione dell'energia elettrica nell'isola di Ponza, è stata assoggettata al regime di applicazione del D.P.R. 380/2001 (Testo unico per l'edilizia), sebbene lo stesso, all'art. 7 comma 2 lett. b), stabilisce che le disposizioni del Titolo II (Titoli abilitativi) non si applicano alle opere pubbliche, da eseguirsi da.. omissis..., concessionari di servizi pubblici;
- la stessa:
 - A. costituisce elemento fondamentale ed indispensabile per l'erogazione, ad una parte della collettività dell'isola di Ponza, di un servizio pubblico;
 - B. non contrasta con prevalenti e rilevanti interessi urbanistici, ambientali e di assetto idrogeologico, in quanto:
 - è prevista come "zona rurale" disciplinata dall'art. 30 delle N.T.A. annesse al vigente P.R.G., ma le cabine elettriche costituiscono opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi destinazione d'uso urbanistica (v. TAR Marche, Sez. I, 14 novembre 2017, n. 862, TAR Lombardia, Sez. II, 20 gennaio 2021, n. 69 e TAR Toscana Sez. III 29 settembre 2021 N. 1304) e come stabilito al punto 6.2 delle "LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI RIGUARDANTI LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE INFRASTRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE" approvate con D. M. 20 ottobre 2022;
 - non rientra in zona soggetta a vincolo idrogeologico istituito ai sensi del R.D. 3267/23;

- non rientra in aree perimetrare a rischio frana o a rischio alluvione dal PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) redatto in attuazione degli artt.11 e 12 della L.R.39/96 ed approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 04/04/2012 (B.U.R.L. n. 21 del 07/06/2012 – S.O. n. 35);
- Rientra in area individuata dal PTPR, ai sensi dell'articolo 135 del Codice e dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale 24/1998, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, **“Paesaggio degli insediamenti urbani”** all'interno dei quali *“sono consentiti interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati”* ed in particolare sono ammessi *“adeguamenti funzionali delle opere di urbanizzazione esistenti e la realizzazione di nuovi interventi di urbanizzazione connessi alle trasformazioni edilizie...”*

Ritenuto che in ogni caso allo stato l'ordine di demolizione n. 90 del 13/12/2018 risulta tuttora efficace e che in data 02/01/2020 veniva emesso verbale di constatazione di inadempienza all'ordine di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi;

Letto l'art 31 c. 4 del D.P.R. 380/2001 il quale testualmente recita: “L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3 (90 gg.), previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente;

Ritenuto applicabile anche al caso in questione il disposto di cui al precedentemente citato art. 31 riportato al capo secondo del titolo IV del D.P.R. 380/2001 e quindi non escluso dall'applicazione per quanto disposto dall'art. 7 il quale sancisce che le opere in esso espressamente elencate sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del solo Titolo II;

Dato atto che ai sensi dell'art. 31 c. 5 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. la valutazione dell'esistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione di un'opera pubblica abusiva spetta al Consiglio Comunale;

Visto:

- il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Richiamati altresì i poteri conferiti dall'art. 31 c. 5 del D.P.R. 380/2001;

Con votazione: presenti n.7, favorevoli n.6, contrari n.1 (Vitiello), astenuti n.0 resi palesi conformemente a legge.

DELIBERA

- di dichiarare per la cabina elettrica realizzata in Ponza, su terreno riportato in Catasto al F. 5 part. 808, la pubblica utilità e l'esistenza di prevalenti interessi pubblici che ne giustifichino il mantenimento, in quanto compatibili con le previsioni urbanistiche di zona;
- di acquisire al patrimonio dell'Ente il manufatto in questione;
- di demandare al responsabile del Servizio competente in materia di urbanistica la gestione degli atti gestionali consequenziali per la definitiva acquisizione al patrimonio comunale dell'Ente e per l'esecuzione delle attività di acquisizione, allo stesso patrimonio comunale, del suolo di pertinenza, per la porzione non appartenente al Comune di Ponza in quanto relitto stradale, anche mediante l'attivazione delle procure di cui all'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

- di dare atto che l'efficacia della procedura di mantenimento del bene sarà soggetta alla preventiva acquisizione del parere della competente Soprintendenza ai beni culturali, paesaggistici ed ambientali circa l'assenza di contrasto con interessi ambientali.

INDI

Con votazione: presenti n.7, favorevoli n.6, contrari n.1 (Vitiello), astenuti n.0 resi palesi conformemente a legge.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Pasquale Sarao

-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Francesco Ambrosino

Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Vice Segretario Comunale
f.to Francesco Ambrosino	f.to Dott.ssa Vincenzina Marra

La sottoscritta Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
- Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Vincenzina Marra

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 27/06/2024 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).

L'addetto alla pubblicazione
Dott. Alfredo Tricoli


